

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 84 - 5856/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI GARZIGLIANA – VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Garzigliana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione D.G.R. n. 92-28721 del 16/05/1989, successivamente modificato con la Variante strutturale approvata con D.G.R. n. 3-24300 del 6/04/1998;
- ⇒ con le deliberazioni di C.C. n. 17 del 29/05/2003 e n. 5 del 28/02/2005 sono state approvate 2 Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 12/02/2016, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 16/02/2016 (pervenuto in data 16/02/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-004/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 542 abitanti nel 1971, 514 abitanti nel 1981, 519 abitanti nel 1991, 546 abitanti nel 2001 e 557 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico costantemente positivo;
- ⇒ superficie territoriale di 740 ettari di pianura, dei quali: 734 ettari con pendenze inferiori al 5% e 6 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25%; per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli si evidenziano 103 ettari in Classe II[^], pari a circa il 14% del territorio comunale, ed inoltre, si evidenziano 114 ettari di aree boscate;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale della "Pianura del Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali /

commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non comprende il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana e non lo individua tra quelli con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità:
 - è attraversato dalla ex S.P. 158 di Garzigliana per 3.25 km e la S.P. 589 dei laghi di Avigliana per 2.3 km;
 - il Comune è attraversato da 5.3 km di piste ciclabili.
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 4 con i Comuni di Villafranca Piemonte, Osasco, Macello, Vigone, Pancalieri, Lombriasco, Carignano, Campiglione Fenile e Cavour, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Bealera di Bricherasio, Torrente Chiamogna, Torrente Chisone, Torrente Pellice e Laghetti de'Lausa conset ;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di 121 ettari in fascia A, 397 ettari in fascia B e 108 ettari in fascia C;
- ⇒ tutela ambientale:
 - si evidenziano, dal PTC2, 519 ettari di fasce perifluviali e 107 ettari di Corridoi di connessione ecologica;
- ⇒ è classificato sismico in zona 3S, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 01 del 12/02/2016 di adozione della Variante;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente, in particolare:

- stralcio di una porzione della zona urbanistica contraddistinta dall'acronimo D9 in cui è insediata una azienda agricola e riclassificazione nella destinazione agricola;
- modifica della viabilità in progetto a collegamento di via Miramonti e via Monviso;
- ripermetrazione del Piano di Recupero PdR5 per individuare in modo esatto ed univoco le proprietà coinvolte;
- ripermetrazione del Nucleo rurale Ai3 posto ad ovest del concentrico per comprendere una residenza che per un mero errore materiale era esclusa dall'ambito;
- interventi puntuali nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C. al fine di correggere refusi ed errori materiali, nei seguenti articoli: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 37 e 41, inoltre alcuni interventi puntuali nell'allegato A delle N.diA.– Schede urbanistiche e nell'allegato B delle N.diA. – Schede sinottiche;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 1 del 12/02/2016 di adozione della Variante:

- " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- contiene un prospetto numerico che evidenzia "....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale con Decreto n. 2840 del 11/03/2015 ha disposto l'esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previo consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 086283/2015/lb8 del 11/06/2015, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 31/03/2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 29/02/2016;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitan;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Garzigliana, adottato con deliberazione C.C. n. 1 del 12/02/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Garzigliana per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 08/03/2016

Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino
(Piero Fassino)